



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23.01.2017

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, ivi compreso questo Ordine, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi e delle indicazioni riportate nel Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016.
2. Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione (di cui all'Art.3, comma 1) anche telematici e previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le Stazioni Appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (Art. 36, comma 2).
3. A tal riguardo, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'Art.36, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'Art.30, comma 1 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato Art. 36 questo Ordine garantirà:
 - a) il principio di economicità attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) il principio di efficacia attraverso la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) il principio di tempestività con l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) il principio di correttezza con una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) il principio di libera concorrenza con l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, attraverso una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) il principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) il principio di rotazione con il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
5. Per le finalità del presente Piano, si precisa che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'Art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (Art. 36, comma 2, lett. b) e c)).

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti

Via Spezioli, 58 - 66100 Chieti - Tel. 0871.63826 - Fax 0871.63054 - web: www.ingegneri.chieti.it - mail: info@ingegneri.chieti.it

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all'Art. 36, comma 2, lett a).
2. La procedura prende avvio con la "**determina a contrarre**" ovvero con atto deliberativo ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di **acquisti di modico valore** per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.
3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
4. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n.241, l'Ordine motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
5. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14.

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORI A 40.000,00 EURO

1. Relativamente alle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di importi superiori a 40.000,00 sarà assicurato il rispetto delle disposizioni e misure previste dalla vigente legislazione in materia.